



Sistema definitivo degli scambi intra-UE

Ambra Dell'Aversano
TAXUD – VAT unit

perché è il momento per un sistema definitivo?

- il regime attuale degli scambi intra-UE in vigore dal 1993 ha carattere transitorio (Art. 402 Direttiva IVA)
- frodi transfrontaliere stimate a **40-60 miliardi di euro**, con un "VAT GAP" di **168 miliardi di euro**
- creazione di uno spazio unico europeo coerente con il mercato unico (Piano d'Azione 2016)
- condizioni tecniche e politiche sussistenti (conclusioni del Consiglio maggio 2016; Ris. Parlamento novembre 2016)

Verso un sistema definitivo degli scambi intra-UE

Prima tappa legislativa: cessioni di beni B2B

- ❑ **Pacchetto sul sistema definitivo dell'IVA del 4 ottobre 2017: principi fondamentali**
- ❑ Nel 2018 seconda proposta di direttiva contenente le disposizioni tecniche dettagliate del sistema definitivo

Seconda tappa legislativa:

- ❑ sistema definitivo esteso ai servizi, dopo attuazione delle prima tappa e suo monitoraggio


Principi fondamentali del sistema definitivo (Art. 402 Dir.)

- tassazione nello Stato membro di destinazione dei beni e dei servizi (eliminazione della nozione di acquisto intracomunitario di beni)
- il fornitore è il soggetto debitore d'imposta (oppure l'acquirente soggetto passivo certificato)
- Sportello unico per la registrazione, dichiarazione, pagamento e detrazione dell'IVA

Nozione di soggetto passivo certificato **(Art. 13 bis)**

- contribuenti affidabili continueranno ad applicare l'inversione contabile (nella prima fase)
- Certificazione attribuita dallo Stato di stabilimento
- Criteri generali ed esclusioni nella Direttiva
- Mutuo riconoscimento

graduale attuazione del sistema definitivo (prima tappa)



- Il cedente addebita l'IVA dello Stato Membro B, contabilizza e versa l'imposta mediante lo sportello unico (IVA riscossa in MS A al pari di un'operazione domestica)
- se il cliente è un SPC si applicherà l'inversione contabile (IVA riscossa in MS B)


Vantaggi

- frodi transfrontaliere ridotte fino **all'83%** con un risparmio di **41 miliardi di euro** (4,5% del gettito IVA nell'UE)
- In Italia riduzione della frode stimata a **7 miliardi di euro**
- costi di conformità per le imprese ridotti fino a **1 miliardo di euro**

"Quick fixes": semplificazioni per i SPC nel quadro del regime transitorio

- call-off stock (Artt. 17 bis, 243 e 262);
- cessioni a catena (Art. 138 bis);
- condizioni per l'esenzione intra-UE (Art. 138);
- prova del trasporto (Art. 45bis del Reg. 282/2011);

Call-off stock



- I beni sono trasportati da A, o da un terzo per suo conto, in un deposito in MS2 dove saranno in seguito prelevati da B (noto al fornitore), A e B sono SPC
- ❖ Proposta: cessione intra-UE da parte di A + acquisto intra-UE da parte di B si realizzano nel momento in cui A acquista la disponibilità dei beni, in una fase successiva al trasporto
- ❖ A e B devono tenere un registro dei beni in call-off stock + B indica identità e numero IVA di A nell'elenco riepilogativo


Cessioni a catena

Problema: valutazione caso per caso in base a circostanze fattuali, complessità per imprese e amministrazioni

Proposta: in una catena di transazioni fra 3 o più soggetti, in cui un operatore intermedio:


- a) comunica al "suo" fornitore lo Stato di destinazione dei beni
 - b) è identificato ai fini IVA in uno Stato diverso da quello in cui inizia il trasporto
- **il trasporto è imputato alla cessione tra il fornitore e l'operatore medesimo**
 - **se una delle condizioni non è soddisfatta, il trasporto è imputato alla cessione effettuata dall'operatore intermedio al suo cliente**
 - **in entrambi i casi il fornitore e l'operatore intermedio devono essere SPC**

Cessioni a catena: scenario 1



- Tre cessioni di beni fra quattro soggetti passivi (A, B, C e D) stabiliti in quattro Stati membri (MS 1, MS 2, MS 3 e MS 4)
- I beni si trovano nello SM 1 al momento iniziale della spedizione o del trasporto
- C organizza la spedizione o il trasporto dei beni da MS1 to MS4
- ❖ **proposta: se B (fornitore) e C (operatore intermedio) sono SPC, la spedizione o il trasporto intra-UE sono imputati alla cessione fra B e C**

Cessioni a catena: scenario 2



- Tre cessioni di beni fra quattro soggetti passivi (A, B, C e D) stabiliti in quattro Stati membri (MS1, MS2, MS3 e MS4)
- Il trasporto dei beni comincia in MS1 e termina in MS3
- C organizza il trasporto da MS1 a MS3
- ❖ **proposta: se B (fornitore) e C (operatore intermedio) sono SPC, la spedizione o il trasporto intra-UE sono imputati alla cessione fra B e C**

Esenzione cessione intra-UE

problema: l'esenzione non può essere negata in assenza del numero di identificazione IVA dell'acquirente (CGUE C-24/15);

proposta:

- il numero d'identificazione IVA dell'acquirente e
- elenco riepilogativo del fornitore contenente dati sull'acquirente

**non più requisiti formali per finalità di controllo bensì
condizioni sostanziali per applicare l'esenzione**

Prova del trasporto intra-UE di beni

presunzione (confutabile per l'amministrazione) in due situazioni:

a) il fornitore cura la spedizione o il trasporto:

Status SPC del fornitore + 2 elementi di prova non contraddittori fra quelli indicati

b) l'acquirente cura la spedizione o il trasporto:

Status SPC dell'acquirente + dichiarazione scritta dell'acquirente + 2 elementi di prova non contraddittori fra quelli indicati

Proposta di modifica del Regolamento di cooperazione amministrativa (UE) n. 904/2010

- integrazione dei dati sui SPC nel sistema VIES (Art. 17)
- conferma dello status di SPC per via elettronica (Art. 31)